



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
PROVINCIA DI NOVARA

***REGOLAMENTO DI
FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO TRIBUTARIO***

INDICE

TITOLO I – ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art.1 - Oggetto e finalità del consiglio tributario.....	Pag. 3
Art. 2 – Compiti del consiglio tributario.....	Pag. 3

TITOLO II – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 3 – Componenti e criteri di nomina.....	Pag. 3
Art. 4 – Requisiti ed incompatibilità.....	Pag. 4
Art. 5 – Durata del consiglio tributario e organizzazione interna.....	Pag. 4
Art. 6 – Nomina del presidente, del vice presidente e del segretario.....	Pag. 4

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 7 – Sedute del consiglio tributario.....	Pag. 4
Art. 8 – Convocazione e validità delle sedute.....	Pag. 5
Art. 9 – Rapporti con l'amministrazione comunale.....	Pag. 5
Art. 10 – Termini.....	Pag. 5
Art. 11 – Compensi.....	Pag. 6
Art. 12 – Norma transitoria.....	Pag. 6

TITOLO I – ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 1 – Istituzione e finalità del consiglio tributario

1. Il Comune di Bellinzago Novarese, in conformità a quanto disposto dall'art. 44, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 18 del Decreto Legge 31.05.2010, convertito con Legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina la partecipazione del comune all'accertamento dei redditi delle persone fisiche, istituisce il consiglio tributario quale organo consultivo della giunta comunale.
2. Il consiglio tributario coadiuva gli uffici finanziari del Comune nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di legge, con lo scopo di combattere l'evasione fiscale.

Art. 2 – Compiti del consiglio tributario

1. Il consiglio tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione del Comune dall'Agenzia delle Entrate, relative alle persone fisiche residenti nel territorio del comune, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime e può richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni.
2. Il consiglio tributario esamina le proposte di accertamento in rettifica o d'ufficio relativo a persone fisiche residenti nel territorio del comune che l'Agenzia delle Entrate intende inoltrare ai contribuenti, indicando per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggior imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
3. Il consiglio tributario provvede inoltre a richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli uffici del Comune che ad altre amministrazioni o enti pubblici, ed in genere a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nel territorio del Comune, o che vi possiedono beni o vi svolgano attività economica, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi o che permettano di accertare l'omissione totale della dichiarazione. Le conclusioni a cui perviene il consiglio tributario, in ordine agli accertamenti espletati, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali proposte di aumento dell'imponibile, sono comunicate ai competenti uffici finanziari del Comune, che provvedono in conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'INPS.

TITOLO II – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 3 – Componenti e criteri di nomina

1. Il consiglio tributario è composto da 5 componenti, eletti dal consiglio comunale con

- votazione a schede segrete, scelti secondo criteri che rispettino contemporaneamente l'esigenza di assicurare una competenza nei suoi partecipanti, nonché quella di una rappresentatività della minoranza consiliare.
2. Ciascun consigliere può votare due candidati.
 3. Non sono previste nomine di supplenti.
 4. Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei requisiti, il consiglio comunale provvede ad eleggere i nuovi componenti con la votazione a schede segrete.
 5. Un consigliere decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per 3 sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio.

Art. 4 – Requisiti ed incompatibilità

1. Per essere nominati componenti del consiglio tributario occorre :
 - a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale.
 - b) Risiedere nel territorio del comune ed essere iscritto nelle liste elettorali dello stesso.
2. Non possono far parte del consiglio tributario :
 - a) i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate al cui distretto appartiene il Comune di Bellinzago Novarese, nonché i dipendenti del Comune;
 - b) I componenti della commissione di cui all'art. 45 del DPR 29/09/1973 n. 600, nonché delle commissioni tributarie di qualsiasi grado;
 - c) i componenti del consiglio comunale;
 - d) coloro che esercitano professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria;
 - e) i magistrati in attività di servizio

Art. 5 – Durata del consiglio tributario e organizzazione interna

1. I consiglieri tributari durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del consiglio comunale che li ha eletti e, comunque, fino all'insediamento dei successori anche oltre il mandato medesimo. Sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Art. 6 – Nomina del presidente, del vice presidente e del segretario

1. Il consiglio tributario nomina fra i suoi componenti un presidente e un vice presidente.
2. Provvede, altresì, alla nomina di un segretario al proprio interno.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 7 – Sedute del consiglio tributario

1. Le sedute del consiglio tributario sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice-

- presidente, oppure, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età. Le stesse non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente.
2. Può invece presenziarvi senza voto deliberativo il sindaco, l'assessore alle Finanze, i responsabili dei servizi, o loro delegati, interessati agli accertamenti, qualora invitati dal consiglio tributario per avere delucidazioni in merito alle pratiche esaminate.
 3. Di ciascuna seduta deve essere redatto il verbale a cura del segretario o in sua assenza di un componente a ciò incaricato dal consiglio tributario. Il verbale deve essere firmato sia dal presidente che dal segretario.
 4. I consiglieri tributari e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.
 5. E' fatto obbligo a ciascun consigliere di assentarsi quando venga esaminata la propria posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del codice civile, ovvero di altri soggetti con i quali esista un rapporto di società in attività economiche e professionali.

Art. 8 – Convocazione e validità delle sedute

1. Il consiglio tributario si riunisce su convocazione del presidente o in sua assenza del vice presidente , oppure la stessa può essere promossa a seguito di richiesta scritta del sindaco o di almeno la metà dei componenti in carica.
2. L'avviso di convocazione va comunicato ai componenti per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno cinque giorni prima e deve contenere l'ordine del giorno.
3. Le sedute avvengono ordinariamente nei locali del Comune.
4. La riunione del consiglio tributario è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.
5. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 9 – Rapporti con l'amministrazione comunale

1. Il consiglio tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del presidente al sindaco, copia dei documenti ed elementi in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 10 – Termini

1. Il consiglio tributario, esaminate le segnalazioni relative agli avvisi di accertamento che gli uffici dell'Agenzia delle Entrate intendono inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale, trasmette entro 50 giorni dal ricevimento delle suddette segnalazioni all'ufficio finanziario competente ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo, con eventuali proposte di aumento degli imponibili.
2. L'ufficio finanziario provvede nei successivi 10 giorni a trasmettere tali risultanze all'Agenzia delle Entrate mediante l'apposita procedura informatica.

Art. 11 – Compensi

1. I consiglieri non percepiranno gettoni di presenza, ma avranno diritto a ricevere il 10% (con un incremento del 5% per il presidente) delle somme relative a tributi statali e sanzioni che l'erario riscuote a titolo definitivo e che provvede a trasferire al Comune. Al compenso è applicato un tetto massimo mensile pari a un quarto dell'indennità prevista per il Sindaco.

Art. 12 – Norma transitoria

1. In sede di prima convocazione del consiglio tributario promossa dal Sindaco per l'elezione di cui all'art. 6, funge da presidente temporaneo il componente più anziano per età e come verbalizzante il segretario comunale allo scopo di provvedere alla rigorosa osservanza della norma predetta.